

FONDO DI GARANZIA “SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PMI DEI SETTORI TURISMO E COMMERCIO”

✓ Beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, aventi sede legale ed almeno una unità locale in Toscana (se esistenti unità locali oltre la sede legale) ed esercitanti un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02, 45.19.02, 45.2, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1

H - Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09

I - Attività di alloggio e ristorazione

J - Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63 (quest'ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.11, 73.11, 74.2, 74.3

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni 77.21.02, 77.22, 79, 82.3

P - Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S - Altre attività di servizi, limitatamente alla classe 96.04.20

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

✓ Caratteristiche dell'agevolazione

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell'importo di ciascun finanziamento.

La garanzia è elevata fino all'80% nel caso di finanziamenti per:

- liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana;
- le imprese aventi unità locale nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto di cui alla Delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014.

L'importo massimo garantito è pari a € 120.000,00 per **singola impresa** ed € 180.000,00 per **gruppi di imprese**, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia.

In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

✓ Interventi finanziabili e Spese Ammissibili





TOSCANAmuove

è credito, imprese, progetti, persone.

Sono ammesse alla garanzia le seguenti operazioni finanziarie finalizzate a:

1. consolidamento a medio e lungo termine di debiti a breve termine, purché sulla nuova operazione finanziaria siano negoziate condizioni migliorative per le imprese;
2. finanziamenti per reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia;
3. rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine;
4. acquisto di scorte o altre forniture;
5. finanziamenti per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa sosterrà nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento;
6. finanziamenti per il reintegro di liquidità delle piccole e medie imprese che vantano crediti verso imprese appartenenti, al momento dell'emissione della fattura non pagata, a specifici settori individuati con atti di giunta.
7. cambiali finanziarie;
8. liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana.

L'importo massimo per singolo finanziamento è pari a € 150.000,00. I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000 sono considerate operazioni di microcredito.

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico.

✔ Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale **Toscanamuove** (www.toscanamuove.it), previa registrazione, **a partire dalle ore 9.00 del 11.05.2015**.

La domanda di garanzia, completa degli allegati, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto beneficiario.

Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione fa fede la data di protocollazione nel portale Toscanamuove.

✔ Costo della garanzia

La garanzia è gratuita.

✔ Tasso di interesse

Il tasso di interesse al quale è regolata l'operazione finanziaria deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo d'intesa Regione – Banche – Soggetto gestore.

✔ Procedure

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda,





TOSCANAmuove

è credito, imprese, progetti, persone.

salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico.

Le domande presentate dalle imprese aventi unità locale nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto sono deliberate con priorità, rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale (Delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014).

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

A pena di inefficacia della garanzia le operazioni finanziarie devono essere deliberate e stipulate o perfezionate dal soggetto finanziatore successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), successivamente alla data della delibera del Comitato.

In alternativa la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), alla delibera del Comitato.

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

In caso di mancato invio della comunicazione, tramite P.E.C o fax, di delibera da parte del soggetto finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d'ufficio qualora l'impresa non trasmetta (a mezzo P.E.C o fax) una delibera di un nuovo soggetto finanziatore che, in caso di controgaranzia, dovrà essere condizionata nella sua esecutività alla delibera del comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla data di delibera di concessione della garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia, entro tre mesi dalla data di delibera del comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996.

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia.

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.

